

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:

• un'assicurazione che garantisca il credito e/o

No

Il prestito deve essere garantito, per disposizioni di legge, da una polizza assicurativa contro il rischio di decesso del Cliente. ProFamily stipula direttamente tale polizza, in qualità di contraente e beneficiario, e sostiene interamente il costo del premio

• un altro contratto per un servizio accessorio

No

Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG

3.1 Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito

- imposta di bollo: come per legge, attualmente €
- spese di istruttoria: €

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto possono essere modificati

ProFamily in presenza di giustificati motivi tra i quali, ad esempio, variazioni delle condizioni del mercato finanziario e assicurativo, l'emanazione o l'aggiornamento di normative applicabili al rapporto, può variare le condizioni contrattuali inviando in forma scritta al Cliente una proposta di modifica unilaterale del Contratto, con un preavviso di due mesi. Entro il termine previsto per l'applicazione delle modifiche, il Cliente può recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e mantenendo in sede di chiusura del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente in vigore. Le nuove condizioni si intendono approvate se il Cliente non recede nei termini indicati. In ogni caso, la proposta di modifica unilaterale non può riguardare i tassi di interesse.

Costi in caso di ritardo nel pagamento

Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.

Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al Cliente: (i) interessi di mora al tasso BCE + 6 p.p. sulla sola quota capitale della rata scaduta e non pagata; (ii) oneri gestione ed invio sollecito di pagamento € 4 ciascuno; (iii) oneri di recupero stragiudiziale fino ad un massimo del 25% dell'importo non pagato; (iv) spese di recupero giudiziale nei limiti consentiti dal tariffario forense; (v) spese di insoluto su assegni e cambiali pari a € 25,00 cad.; (vi) spese di insoluto addebito in conto corrente pari a € 5,00.

4 Altri importanti aspetti legali

Diritto di recesso

SI

Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto.

Rimborso anticipato

Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.

Il Cliente in qualsiasi momento può rimborsare anticipatamente il finanziamento, in tutto o in parte. In tale caso, il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. ProFamily ha diritto ad un indennizzo pari allo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del prestito è pari od inferiore ad un anno, o dell'1% del suddetto importo se la vita residua del prestito è superiore ad un anno. Tale indennizzo non è dovuto nei seguenti casi (i) il tasso di interesse del prestito è variabile; (ii) il rimborso è integrale ed il debito residuo è pari o inferiore ad € 10.000,00; (iii) il rimborso costituisce esecuzione di un contratto di assicurazione a protezione del credito. L'indennizzo a favore di ProFamily non si applica altresì nei casi di portabilità/surroga previsti dalla legge.

Il finanziatore ha diritto ad un indennizzo in caso di rimborso anticipato

Consultazione di una banca dati

Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.

Quando il rifiuto della richiesta di prestito è determinato, nell'ambito della valutazione del merito creditizio, da informazioni presenti nelle banche dati, ProFamily comunica al Cliente il risultato della consultazione e gli estremi di tali banche dati.

Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

Diritto di ricevere una copia del contratto

Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idoneo per la stipula.

Prima di essere vincolato da un contratto o da un'offerta di prestito, ProFamily fornisce - su richiesta dello stesso Cliente - gratuitamente una copia del contratto idonea per la stipula, salvo che ProFamily non abbia già comunicato al Cliente la volontà di rifiutare la richiesta di prestito.

Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.

Allegato: **Informazioni aggiuntive ad integrazione del punto 4 (Altri importanti aspetti legali)**

Informazioni relative alle spese e commissioni applicate al prestito

Le spese di istruttoria costituiscono spese effettivamente sostenute da ProFamily per le attività di istruttoria e perfezionamento del prestito (acquisizione e controllo documenti, istruttoria, approvazione, delibera, notificazione, erogazione, costituzione archivi). Tali spese maturano integralmente prima che abbia inizio il rimborso del prestito.

Tabella esplicativa delle componenti di costo del TAEG nelle operazioni di cessione del quinto della pensione

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)	%		
Componenti del TAEG:		Definizioni:	Rimborsabilità in caso di estinzione anticipata del prestito:
TAN (Tasso Annuo Nominale)	%	Tasso d'interesse applicato dall'intermediario calcolato su base annua.	Viene riconosciuta al cliente la quota di interessi non ancora maturata relativa al periodo di ammortamento residuo.
Spese di istruttoria e oneri fiscali	€	Importi addebitati al cliente a copertura delle spese sostenute dall'intermediario nella fase iniziale di erogazione del prestito per l'impianto della pratica e per l'assolvimento degli oneri fiscali.	Non rimborsabili (<i>upfront</i>).

COPIA PER STRUTTURA

Richiesta di Finanziamento ProFamily

COPIA PER STIPULA

Richiesta di Finanziamento ProFamily

Si consiglia una lettura attenta delle condizioni contrattuali prima della sottoscrizione.

Veridicità e completezza delle informazioni fornite dal Richiedente

Il Richiedente garantisce a ProFamily la veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni fornite, con particolare riferimento alle dichiarazioni relative ad eventuali vincoli sul trattamento pensionistico.

Firma del Richiedente _____

Attestazione di ricezione della documentazione

Il Richiedente dichiara di aver ricevuto ed attentamente visionato: a) copia integrale della Richiesta di finanziamento, comprensiva del documento denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" (che costituisce il frontespizio e parte integrante del Contratto) e delle condizioni generali di finanziamento; b) le informative in tema di trattamento dei dati personali previste dagli art. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 e dall'art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie. Dichiara inoltre di aver preso visione dell'avviso riportante i tassi effettivi globali medi (Tegm) rilevanti ai fini della legge sull'usura e di aver potuto disporre della Guida all'Arbitro Bancario e Finanziario e della Guida Pratica sul Credito ai Consumatori.

Firma del Richiedente _____

Dichiarazioni ed attestazioni ai fini antiriciclaggio

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni e viste le sanzioni previste dall'art. 55 del medesimo Decreto nonché preso atto delle responsabilità penali derivanti da mendaci dichiarazioni, con la presente si dichiara per iscritto di aver rilasciato tutte le informazioni necessarie e aggiornate di propria conoscenza per consentire all'Intermediario di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Il Richiedente dichiara (sono possibili più scelte):

- di non essere il titolare effettivo della relazione
 di essere Persona Politicamente Esposta

In caso affermativo, il Richiedente è tenuto a compilare il modulo di dichiarazione allegato al Contratto prendendo atto che, in mancanza, ProFamily non potrà dar seguito alla richiesta di finanziamento. Per le definizioni di Titolare Effettivo della relazione e Persona Politicamente Esposta consultare la legenda del Contratto.

Firma del Richiedente _____ Firma del Coobbligato _____

Spazio riservato all'incaricato di ProFamily attestante l'identificazione

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, attesta di aver raccolto, registrato e trasmesso a ProFamily S.p.A. tutte le informazioni necessarie per la conoscenza e l'identificazione del Cliente e di non aver rilevato rischi; di aver identificato il Cliente e il titolare effettivo della relazione a mezzo di documenti di riconoscimento validi ed originali; che le relative sottoscrizioni sono state apposte in presenza del sottoscritto e corrispondono a quelle riportate nei documenti di riconoscimento esibiti. Consapevole dei propri obblighi, si impegna inoltre a rispettare le modalità prescritte e i convenuti tempi dell'adempimento, ivi inclusi quelli di trasmissione delle informazioni.

Matricola _____ timbro e firma del soggetto attestante l'identificazione _____

Data e luogo _____

Condizioni generali di finanziamento ProFamily rimborsabile mediante cessione del quinto del trattamento pensionistico

1. Note introduttive

ProFamily S.p.A., con sede in Milano, Via Massaua 6, 20146 ("ProFamily" o il "Cessionario") è un intermediario finanziario del Gruppo Banco BPM. Il prestito rimborsabile mediante la cessione del trattamento pensionistico (il "Prestito") è a tasso fisso per tutta la sua durata e prevede la cessione a ProFamily fino ad un quinto del trattamento pensionistico mensile o trattamenti economici equivalenti per un periodo massimo di centoventi (120) mesi. Con la cessione del quinto della pensione il Cliente (o anche il "Cedente") garantisce a ProFamily il buon fine del credito ceduto. Il rimborso del Prestito avviene mediante trattenute sul prospetto/cedolino mensile effettuate direttamente dall'Ente Previdenziale e da questi versate a ProFamily. Il Prestito è regolato direttamente dalla legge (art. 1260 e seguenti codice civile e D.P.R. n. 180 del 05.01.1950 - come modificato dalla Legge 80/2005 - e regolamento D.P.R. n. 895 del 28.07.1950). ProFamily invita il Cliente a leggere attentamente le condizioni contrattuali prima della firma, con particolare riferimento ai vincoli ed alle garanzie collegate al Prestito.

2. Perfezionamento del Contratto

Il contratto di Prestito (il "Contratto") si perfeziona con la firma del Cliente e di ProFamily. ProFamily ed il Cliente rispetteranno quanto pattuito nel Contratto, secondo il principio di buona fede. Con la firma del Contratto, il Cliente è costituito e si dichiara debitore, a titolo di finanziamento, nei confronti di ProFamily, dell'importo indicato alla voce "Importo Totale dovuto dal Consumatore" del frontespizio del Contratto, con effetto dal momento della liquidazione in suo favore, che rimborserà con la cessione a ProFamily del numero di quote del proprio trattamento pensionistico indicate alla voce "Rate da pagare", ciascuna dell'importo indicato alla voce "Importo Rata" (la Rata) del frontespizio.

3. Notifica del Contratto e Debitore Ceduto

Il Contratto è notificato a cura di ProFamily all'Ente, Cassa, Fondo o Istituto di Previdenza - anche di natura assicurativa - tenuto a riconoscere al Cliente il trattamento pensionistico ("Debitore Ceduto"). A seguito della notifica, la cessione effettuata dal Cliente è efficace anche nei confronti del Debitore Ceduto che, per effetto delle norme di legge e della volontà espressa dal Cliente, è quindi tenuto a trattenerne, con frequenza mensile, la Rata dal trattamento spettante al Cliente, con decorrenza dal mese successivo alla notifica del Contratto, ed a versarla entro il decimo giorno del mese a mezzo bonifico bancario sul conto intestato a ProFamily presso Banco BPM S.p.A. (codice IBAN IT 33 J 05034 01647 000000080501) e così sino all'estinzione integrale del Prestito.

4. Trattenute sul Prestito

Il Cliente autorizza ProFamily a trattenerne in unica soluzione dall'Importo Totale Dovuto dal Consumatore e versare agli aventi diritto le somme, dettagliate nel frontespizio del Contratto, destinate al pagamento: (i) degli interessi annui nominali per la remunerazione del Prestito (di competenza di ProFamily), applicati in via anticipata con il metodo a scalare cd. alla francese; (ii) delle spese di istruttoria (di competenza di ProFamily); (iii) dell'imposta di bollo ed altre eventuali tasse sul Contratto.

5. Importo Totale del Credito ed estinzione di precedenti debiti e/o vincoli

Per effetto della detrazione degli interessi, delle spese, commissioni ed altri oneri a carico del Cliente descritti al precedente articolo 4, l'importo liquidato al Cliente è indicato alla voce "Importo Totale del Credito" del frontespizio, dal quale devono comunque essere detratti gli importi corrisposti per l'eventuale estinzione di precedenti prestiti e vincoli contratti dal Cliente. Infatti per la concessione e liquidazione del Prestito potrebbe rendersi necessaria l'estinzione di prestiti già in essere e/o di pignoramenti gravanti sul trattamento pensionistico del Cliente. Il Cliente autorizza quindi ProFamily ad eseguire tali estinzioni e a trattenerne dall'Importo Totale del Credito tutte le somme versate a terzi per conseguire l'estinzione di tali prestiti o vincoli, ratificando fin d'ora in buona fede ogni attività compiuta da ProFamily per questa finalità. ProFamily liquiderà a favore del Cliente l'Importo convenuto solo a seguito dell'avvenuta ricezione di tutti i documenti necessari per la validità della cessione e, in particolare, dell'atto di benestare del Debitore Ceduto, che attesti l'accettazione di tutte le obbligazioni ivi contenute. La liquidazione è effettuata con bonifico bancario o assegno intestato al Cliente. Il ricevimento dell'assegno o l'accreditamento della disposizione di bonifico sul conto indicato dal Cliente costituiscono quietanza ed esecuzione del Contratto da parte di ProFamily.

6. Informazioni relative alle spese applicate al Prestito

ProFamily informa il Cliente che le spese di istruttoria costituiscono spese effettivamente sostenute da ProFamily per le attività di istruttoria e perfezionamento del Prestito (acquisizione e controllo documenti, istruttoria, approvazione, delibera, notificazione, liquidazione, costituzione archivi). Tali spese maturano integralmente prima che abbia inizio il rimborso del prestito e sono indipendenti rispetto alla sua durata.

7. Assicurazione sul rischio vita

Ai sensi del D.P.R. 180/1950, il Prestito deve essere garantito da una polizza assicurativa contro il rischio di decesso del Cliente. ProFamily stipula direttamente tale polizza, in qualità di contraente e beneficiario, e sostiene interamente i costi del premio. Il Cliente prende quindi atto che ProFamily stipula con una compagnia di assicurazione di proprio gradimento una polizza vita a copertura del rischio premorienza del Cliente, che dovrà acconsentire per iscritto alla conclusione del relativo contratto e rendere le dichiarazioni richieste relative al suo stato di salute.

8. Riduzione del trattamento pensionistico e proroga della cessione

La riduzione, per qualsiasi causa, del trattamento pensionistico mensile del Cliente per un importo non superiore al terzo non comporterà alcuna modifica all'importo delle trattenute mensili, che continueranno ad essere effettuate come stabilito nel Contratto. Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta mensile non potrà eccedere, a norma di legge, il quinto del trattamento pensionistico come risultante dalla riduzione. Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa della rata di cessione del quinto della pensione, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Richiedente è tenuto a versare a ProFamily - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente Contratto ed il minore importo versato alla stessa ProFamily da parte dell'Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell'Ente stesso (oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente Contratto). Ai fini del rimborso, il Richiedente autorizza l'Ente Pensionistico a trattenerne dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare a ProFamily gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l'obbligo per il Richiedente all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo. La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile.

9. Cambiamento dell'Ente Erogante

Il Cliente si impegna a comunicare a ProFamily il trasferimento del proprio trattamento pensionistico ad altro Ente Erogante, pubblico o privato, ed il Contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme spettanti al Cliente dal nuovo Ente Erogante. Con la firma del Contratto, il Cliente autorizza fin d'ora ProFamily a notificare al nuovo Ente Erogante il Contratto affinché effettui le trattenute ed il versamento delle Rate che a qualsiasi titolo gli corrisponderà.

10. Procedure concorsuali a carico dell'Ente Previdenziale

Nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del Debitore Ceduto, ProFamily potrà richiedere al fallimento l'ammissione allo stato passivo, nei limiti del residuo credito vantato nei confronti del Cliente. ProFamily potrà anche chiedere, in sostituzione del Cliente, l'intervento del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Cliente autorizza e delega irrevocabilmente, ora per allora, ProFamily ad esercitare tali diritti nei confronti del fallimento e del Fondo di Garanzia, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà.

11. Recesso del Cliente

Il Cliente ha il diritto di recedere da questo Contratto entro il termine massimo di quattordici giorni dalla sua conclusione, o, se ad essa successiva, dalla ricezione di copia della documentazione contrattuale. Il Cliente comunica a ProFamily la volontà di recedere tramite raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente anticipandone l'invio tramite fax al num. 840.705292, o posta elettronica all'indirizzo contactcenter@profamily.it, da confermare, comunque, con raccomandata entro le quarantotto ore successive alla trasmissione. Ai fini del computo del termine dei quattordici giorni fa fede la data del timbro postale. Il recesso si estende alla polizza assicurativa contro il rischio premorienza. Il Cliente è tenuto a restituire, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso, l'intero importo finanziato, oltre all'imposta di bollo. La mancata restituzione entro il termine indicato, costituisce inadempimento ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. ed automatica messa in mora, con conseguente obbligo di rifondere a ProFamily l'intero capitale finanziato, gli interessi calcolati al tasso di mora, oltre ad eventuali oneri e/o spese sostenute per il recupero integrale del proprio credito.

12. Rimborso anticipato e indennizzo a favore di ProFamily

Il Cliente ha il diritto di estinguere in qualunque momento, in tutto o in parte, il debito derivante dal Prestito, ottenendo l'abbuono degli interessi nominali applicati per il periodo di ammortamento non goduto. Nell'ipotesi di estinzione anticipata non saranno rimborsate le spese di istruttoria e le imposte applicate al Prestito. Il Cliente estingue il Prestito versando l'importo in linea capitale ancora da rimborsare alla data della richiesta (oltre alle quote eventualmente insolute, agli interessi moratori ed alle spese maturate e non corrisposte) oltre ad un indennizzo pari allo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Prestito è pari od inferiore ad un anno, oppure dell'1% del suddetto importo se la vita residua del Prestito è superiore ad un anno, e dedotti gli importi oggetto di restituzione come sopra indicati. L'indennizzo non è dovuto quando alternativamente: (i) il rimborso è integrale ed il debito residuo è pari o inferiore ad € 10.000,00; (ii) quando il rimborso costituisce esecuzione di un contratto di assicurazione a protezione del credito. Il rimborso anticipato parziale comporta la rideterminazione del piano di rimborso attuata mediante riduzione della durata del Prestito, l'importo della Rata previsto nel Contratto rimane invariato. Il Cliente informa ProFamily della volontà di rimborsare in tutto o in parte il Prestito, inviando una comunicazione scritta tramite fax al n. 840.705292, o posta elettronica all'indirizzo contactcenter@profamily.it o posta certificata contactcenter@pec.profamily.it o tramite posta ordinaria, all'indirizzo: via Massaua 6, 20146 Milano. Il Cliente può richiedere la portabilità di questo prestito presso altro soggetto finanziatore senza oneri a suo carico.

13. Interessi di mora e spese conseguenti all'inadempimento del Debitore Ceduto

Nel caso di ritardo, per qualsiasi causa, del pagamento delle Rate da parte del Debitore Ceduto, ProFamily addebita al Cliente interessi di mora pari al tasso BCE maggiorato di sei punti percentuali, applicati dalla data di scadenza sulla sola quota capitale della Rate scadute e non pagate. Qualora al momento del perfezionamento del Contratto tale misura degli interessi di mora sia superiore a quella massima prevista dalla Legge 108/1996 in tema di contrasto all'usura, il tasso applicabile sarà pari al tasso soglia come determinato ai sensi della citata legge. Tali interessi decorreranno di pieno diritto, senza necessità di intimazione o messa in mora, per effetto della semplice scadenza del termine previsto per il pagamento e fino al giorno dell'effettivo pagamento. ProFamily inoltre potrà richiedere il rimborso di tutti gli oneri sostenuti per i solleciti e per la gestione dell'inadempimento del Debitore Ceduto.

14. Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto.

ProFamily potrà dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine o anche dichiarare risolto il Contratto se il Cliente diviene insolvente, diminuisce le garanzie prestate o non fornisce le garanzie promesse, in caso di cessazione, sospensione e/o riduzione del trattamento pensionistico ovvero in caso di ritardato versamento da parte del Debitore Ceduto di tre o più Rate, il tutto anche in presenza della polizza assicurativa. In conseguenza della decadenza dal beneficio del termine ovvero della risoluzione del Contratto, il Cliente è tenuto al versamento di tutte le somme necessarie per l'estinzione del Prestito, ivi compresi gli interessi moratori applicati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata.

15. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

ProFamily si riserva ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 385/1993, in presenza di giustificati motivi tra i quali, ad esempio, variazioni delle condizioni del mercato finanziario e assicurativo, l'emanazione o l'aggiornamento di normative applicabili al rapporto, la facoltà di variare le condizioni contrattuali, inviando in forma scritta al Cliente una proposta di modifica unilaterale del Contratto con un preavviso di due mesi. Entro il termine previsto per l'applicazione delle modifiche, il Cliente può recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e mantenendo in sede di chiusura del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente in vigore, provvedendo al pagamento di tutto quanto dovuto a ProFamily. Le nuove condizioni si intendono approvate se il Cliente non recede nei termini indicati. In ogni caso, la proposta di modifica unilaterale non può riguardare i tassi di interesse.

16. Tabella di ammortamento.

ProFamily trasmette al Cliente, su sua richiesta e senza alcuna spesa, in qualsiasi momento del rapporto, la tabella di ammortamento riportante: gli importi dovuti, le scadenze, le condizioni di pagamento, il piano di ammortamento del capitale, gli interessi ed eventuali costi aggiuntivi.

17. Cedibilità del Contratto

ProFamily potrà, anche per fini di cartolarizzazione di portafoglio, cedere in blocco o singolarmente, a soggetti terzi interessati, ciascun contratto di finanziamento o i diritti da esso derivanti. La cessione viene comunicata con le modalità individuate dalla Banca d'Italia, nel rispetto delle deliberazioni del CICR. Il Cliente può sempre far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni opponibili a ProFamily, inclusa la facoltà di compensazione, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1248 cod. civ.

18. Tutela giudiziale e stragiudiziale.

I reclami possono essere presentati in forma scritta a ProFamily, via Massaua, 6 - 20146 Milano per posta o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica reclami@profamily.it o posta certificata reclami@pec.profamily.it. Se il Cliente non ha ottenuto o non è soddisfatto della risposta ricevuta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per controversie di valore non superiore ad € 100.000 (se aventi ad oggetto una somma di denaro), senza limiti di importo, per controversie aventi ad oggetto diritti, obblighi e facoltà (per maggiori informazioni consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, il sito www.profamily.it, o rivolgersi direttamente alle agenzie/filiali di ProFamily e alle filiali della Banca d'Italia). Il Cliente, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, può inoltre utilizzare i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) oppure esperire un tentativo di conciliazione presso un Organismo di Mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Data e Luogo, _____

ProFamily S.p.A. _____

Firma del Richiedente _____

Il Cliente dichiara di aver letto e di accettare integralmente le condizioni generali di finanziamento ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. le seguenti condizioni: 4. (Trattenute sul Prestito); 5. (Importo Totale del Credito ed estinzione di precedenti debiti e/o vincoli); 6. (Informazioni relative alle spese applicate al Prestito); 7. (Assicurazione sul rischio vita); 8. (Riduzione del trattamento pensionistico e proroga della cessione); 9. (Cambiamento dell'Ente Erogante); 10. (Procedure concorsuali a carico dell'Ente Erogante); 11. (Recesso); 12. (Rimborso anticipato e indennizzo); 13. (Interessi di mora e spese); 14. (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione); 15. (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali); 17 (Cedibilità del Contratto).

Firma del Richiedente _____

Finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione

Cedente _____

Contratto n. _____

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE
a richiesta di ProFamily S.p.A.

Io sottoscritto _____
ho notificato il sujesto atto, per ogni effetto di legge,
a _____

- inviandone copia conforme all'originale mediante il servizio postale con piego raccomandato AR n. _____
spedito dall'Ufficio Postale di _____ in data _____.
- mediante consegna di copia a mani di _____, nella sua qualità di _____.

_____, _____ Firma del notificante _____

Timbro Amministrazione / Dir. Amministrativa

Apposizione timbro postale data certa

Data e Firma _____

Legenda

Costo Totale del Credito: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il Cliente deve pagare in relazione al contratto di finanziamento e di cui ProFamily è a conoscenza, escluse le spese notarili. Include i costi relativi ai servizi accessori, anche assicurativi, se la stipula di tale contratti è obbligatoria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

Decadenza dal beneficio del termine: perdita del diritto di rimborsare le rate alle scadenze stabilite dal Contratto, con conseguente immediata esigibilità del credito vantato da ProFamily.

Importo Totale del Credito: il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del Cliente in base al contratto di finanziamento.

Importo Totale dovuto dal Consumatore: la somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

Interessi di mora: interessi dovuti in caso di ritardo nel pagamento.

PEPs (Persone politicamente esposte): Ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia del 3 aprile 2013 si intendono: le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del D. Lgs. 231/2007; Banca d'Italia con il Provvedimento del 3 aprile 2013 ha esteso tale definizione anche alle persone fisiche residenti sul territorio nazionale. 1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono: a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari; b) i parlamentari; c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale. 2. Per familiari diretti s'intendono: a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi; c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori. 3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a: a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1; b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1. 4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

Piano di ammortamento: piano di rimborso del finanziamento con indicazione della composizione delle singole rate.

Piano di ammortamento alla francese: piano finanziario che prevede rate costanti (salvo i casi di finanziamenti a tasso variabile o differenziato per diversi periodi di rimborso) ed interessi calcolati sulla quota capitale del debito residuo. Ciascuna rata prevede una quota capitale ed una quota interessi; le quote sono crescenti per il capitale e decrescenti per gli interessi, quindi con le prime rate si pagherà una quota più alta di interessi, mentre con le ultime si restituirà quasi esclusivamente il capitale ricevuto in prestito.

Prestito rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione: prestito personale senza vincolo di destinazione, a tasso fisso per tutta la sua durata, che prevede la cessione a ProFamily fino ad un quinto del trattamento pensionistico mensile per un periodo massimo di centoventi mesi. Con la cessione del quinto della pensione il Cliente garantisce a ProFamily il buon fine del credito ceduto. Il rimborso avviene mediante trattenute sul prospetto/cedolino mensile effettuate direttamente dall'Ente Previdenziale e da questi versate a ProFamily. Il prestito è regolato dagli artt. 1260 e seguenti del codice civile, dal D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950, come modificato dalla Legge 80/2005, e dal D.P.R. n. 895 del 28 luglio 1950.

Rata: pagamento che il Cliente effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo finanziato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti per il finanziamento.

Rimborso anticipato: facoltà del Cliente di rimborsare, in tutto od in parte, il finanziamento prima della scadenza prevista dal contratto. Il rimborso anticipato comporta l'obbligo per il Cliente di corrispondere, ove previsto, a ProFamily un indennizzo di importo variabile a seconda della vita residua del finanziamento o dell'importo da rimborsare.

Risoluzione per inadempimento: scioglimento del Contratto che consegue all'inosservanza di taluni obblighi a carico di una delle Parti. Tale eventualità può essere prevista da apposita clausola con la quale le parti prevedono espressamente che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto qualora una (o più) determinata/e obbligazione/i non venga correttamente adempiuta o non venga adempiuta affatto (c.d. "clausola risolutiva espressa").

Sistemi di Informazioni Creditizie: organizzazioni che forniscono alle società partecipanti (principalmente banche, intermediari finanziari e assicurativi) informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti censiti (finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, richieste di finanziamento).

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, espresso in percentuale e su base annua. Il TAEG è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso.

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato da ProFamily sull'importo totale del credito. E' utilizzato per calcolare, a partire dal capitale finanziato e dalla durata del prestito, la quota interessi che il Cliente dovrà corrispondere a ProFamily e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. In TAN non comprende oneri accessori quali provvigioni, altre spese ed imposte.

Titolare effettivo: Ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia del 3 aprile 2013 il Titolare Effettivo è "1) la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione; 2) nel caso in cui il cliente è o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico del D. Lgs. 231/2007 di seguito riportato: "1. Per titolare effettivo s'intende: a) in caso di società: 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica; 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica. In caso di operazione, per le Persone Giuridiche e per le Persone Fisiche: le operazioni di importo pari o superiore ad euro 5.000,00.= riconducibili ad un rapporto continuativo (in quanto sullo stesso addebitate) si presumono effettuate in nome e per conto del cliente persona-fisica intestatario del rapporto ovvero del titolare effettivo indicato; laddove nel corso del futuro svolgimento del rapporto continuativo vi fossero operazioni - rispondenti alle caratteristiche indicate - poste in essere in nome e per conto di soggetti terzi il cliente è tenuto a darne comunicazione all'Intermediario fornendo tutte le informazioni necessarie all'identificazione del Titolare Effettivo dell'operazione.

TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio): rappresenta il tasso effettivo globale medio degli interessi, applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni di analoga natura, così come rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è pari al TEGM relativo alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. Le tabelle dei tassi medi e i relativi tassi soglia sono disponibili sul sito internet della Banca d'Italia e di ProFamily (www.profamily.it)